

## IMPOSTE SUL REDDITO

---

### ***I contribuenti in contabilità semplificata e il nuovo regime per “cassa”***

di Luca Mambrin

Secondo le previsioni contenute **nell'articolo 5 del DDL della Finanziaria per il 2017** a decorrere dal **1.1.2017** i **contribuenti in contabilità semplificata** dovranno determinare il **reddito sulla base del principio di cassa**, in luogo del vigente principio di competenza.

Per effetto delle modifiche in esame le imprese minori di cui all'[articolo 66 del Tuir](#) che applicano il regime di contabilità semplificata dovranno determinare il reddito imponibile come  **differenza tra l'ammontare dei ricavi** (elencati analiticamente all'articolo 85 del Tuir) e **degli altri proventi** (utili, dividendi e interessi, di cui all'[articolo 89 del Tuir](#)) **percepiti nel periodo di imposta**, e quello delle **spese sostenute** nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa.

Rispetto al passato entrano nel computo dell'imponibile anche i ricavi di cui all'[articolo 57 del Tuir](#), ovvero il **valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore**, mentre dovranno continuare a computarsi in aumento i **proventi immobiliari** ([articolo 90, comma 1, Tuir](#)), le **plusvalenze** (realizzate ai sensi dell'[articolo 86, Tuir](#)) e le **sopravvenienze attive** ([articolo 88](#)); tra i **componenti negativi** dovranno essere calcolati in diminuzione **minusvalenze e sopravvenienze passive** (di cui all'[articolo 101 Tuir](#)), oltre che le già previste quote di ammortamento, perdite su crediti, accantonamento TFR e deduzioni forfetarie. **Non dovranno più invece essere rilevate** ai fini della determinazione del reddito le esistenze e le rimanenze.

Per necessario coordinamento con le nuove norme viene anche **eliminata** la disposizione che dava la possibilità per i soggetti in regime di contabilità semplificata di **dedurre i costi** concernenti contratti da cui derivavano **corrispettivi periodici** (quali, per esempio, i contratti di locazione, di assistenza contabile, di somministrazione di gas, luce, ecc.), relativi a spese di **competenza di due periodi d'imposta** e di importo non superiore a **1.000 euro** (con riferimento al costo indicato nel documento di spesa, al netto dell'Iva), **nell'esercizio in cui veniva ricevuta la fattura anziché alla data di maturazione dei corrispettivi**.

Viene poi introdotta una **disposizione transitoria** che prevede che il reddito del periodo di imposta in cui si applicano le nuove disposizioni **deve essere ridotto dell'importo delle rimanenze finali** che hanno **concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente** secondo il principio della competenza; inoltre, al fine di **evitare salti o duplicazioni di imposizione**, in caso di passaggio da un regime di determinazione del reddito secondo il principio di cassa a

un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, e viceversa, **i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito**, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d'impresa adottato, **non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi**.

Anche ai fini della determinazione della **base imponibile Irap** rileva il **nuovo criterio di cassa** applicato ai fini delle imposte sui redditi.

Le nuove disposizioni prevedono poi la modifica **dell'articolo 18 del D.P.R. 600/1973**, che pur mantenendo inalterati **i requisiti in termine di limite dei ricavi per la tenuta della contabilità semplificata** (euro 400.000 per attività di prestazione di servizi ed euro 700.000 per le altre attività), introducono **nuovi obblighi contabili adattando anche alle scritture contabili** l'applicazione del principio di cassa.

Pertanto, il nuovo **comma 2 dell'articolo 18** prevede che i soggetti in contabilità semplificata debbano **annotare cronologicamente**, in un **apposito registro**, i ricavi percepiti indicando, per ciascun incasso:

1. a) il **relativo importo**;
2. b) le **generalità**, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica **del soggetto che effettua il pagamento**;
3. c) gli **estremi della fattura** o altro documento emesso.

In un diverso registro andranno annotate **cronologicamente e con riferimento alla data di pagamento** (in ossequio al criterio di cassa) le **spese sostenute nell'esercizio**, fornendo le medesime informazioni.

Eventuali diversi componenti positivi e negativi di reddito andranno **annotati nei registri obbligatori** entro il **termine di presentazione della dichiarazione dei redditi**.

Il nuovo **comma 4 dell'articolo 18** prevede poi la possibilità che i **registri Iva sostituiscano i registri di annotazione di ricavi e spese**, ove **debitamente integrati con la separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva**. Al posto delle singole annotazioni relative ad incassi e pagamenti, nell'ipotesi in cui l'incasso o il pagamento non sia avvenuto nell'anno di registrazione, nei registri deve essere **riportato l'importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti**, con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. In tal caso, i ricavi percepiti e i costi sostenuti devono essere annotati separatamente nei registri stessi, nel periodo di imposta in cui vengono incassati o pagati, indicando il documento contabile già registrato ai fini Iva.

Infine in base al nuovo **comma 5** è data la possibilità ai contribuenti di **esercitare apposita opzione, vincolante per almeno un triennio**, per tenere i registri Iva senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della **separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione Iva**. In tal caso, per finalità di semplificazione opera la

**presunzione legale** secondo cui la data **di registrazione dei documenti coincida con quella di incasso o pagamento.**

Le nuove regole dovranno essere applicate a decorrere **dal periodo d'imposta successivo** a quello in corso al **31 dicembre 2016** e dovranno **trovare attuazione** in un **apposito decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2017 (quindi entro il 30 gennaio 2017).

*Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:*



Seminario di specializzazione

**IL NUOVO REGIME DI CASSA  
PER LE IMPRESE SEMPLIFICATE**

Bologna Milano